

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Sezione Lavoro

Ricorso in appello

Nell'interesse del signor **CONDORELLI Giuseppeaurelio** [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato per il
presente giudizio in Catania, via Etnea n. 183, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Lo Presti ([REDACTED]); che lo rappresenta e difende per procura
alle liti con foglio separato in calce al presente atto; fax 095857197; PEC.
fabio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

**il MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA** in persona del Ministro p.t.;

l'USR – Sicilia – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,
in persona del Direttore Generale p.t.;

**l'AT/Catania - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
CATANIA** in persona del dirigente p.t.;

**l'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE RAMACCA
PALAGONIA** in persona del Dirigente Scolastico p.t.;

e nei confronti

del signor **PINAZZO Giovanni**;

della signora **NAPOLI Patrizia Rosa**

nonché

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria provinciale di prima fascia per le
supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio
2022/2024 nella classe di concorso B014 con un punteggio inferiore al ricorrente;

per l'annullamento e/o la revoca e/o la riforma

della sentenza n. 3187 del 12 Luglio 2023 emessa nel giudizio n. 8151/2020 R.G.,
con la quale il Tribunale di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, ha
rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del
provvedimento prot. n. 00011088 del 28.07.2022, con cui il dirigente dell'A.T.
della Provincia di Catania lo aveva escluso dall'inserimento nella graduatoria
provinciale di I fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia
di Catania per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014; nonché di
ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;



FATTO

Il signor Condorelli è un docente in possesso di diploma di maturità tecnica, che era regolarmente iscritto, nel precedente biennio 2020/2022, nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania, per la classe di concorso B014.

Con ricorso straordinario proposto innanzi al Presidente della Repubblica, poi trasposto, per iniziativa del Ministero, innanzi al TAR del Lazio, infatti, l'appellante aveva impugnato il D.M. n. 374 del 1.06.2017 (Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo - triennio scolastico 2017/2020") nella parte in cui non considerava il diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per la specifica classe di concorso, oltre che il D.P.R. 19/2016, il D.M. 249/2010 ed il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscevano come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP.

Con sentenza n. 2936 del 14 Marzo 2018, il TAR accoglieva il gravame, annullando i provvedimenti impugnati e ritenendo illegittima l'esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto per i docenti in possesso di diploma I.T.P. e cioè per i docenti in possesso di diploma di scuola secondaria per gli insegnamenti tecnico pratici.

La sentenza non veniva impugnata entro i termini di legge, sicché su di essa si formava il giudicato.

A seguito della detta decisione e della conseguente diffida, il signor Condorelli veniva inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale per il biennio 2020/2022 con 9 punti che gli consentivano il collocamento al 17° posto della graduatoria.

A seguito del decreto n. 0000112 del 6 Maggio 2022, con il quale il Ministero stabiliva i criteri per l'aggiornamento biennale della graduatorie provinciali, l'appellante presentava la domanda di aggiornamento dei titoli, indicando tra i titoli abilitanti l'inserimento, oltre che il diploma, la citata sentenza del TAR Lazio n 2936 del 14 Marzo 2018.

Nonostante fino a quel momento il ricorrente era stato regolarmente inserito in graduatoria proprio in virtù della citata pronuncia, con il provvedimento impugnato in primo grado, prot. n. 00011088 del 28 Luglio 2022, il dirigente



dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania escludeva il signor Condorelli dall'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014 con la seguente motivazione << ... *manca di titolo di accesso* ... >>.

Avverso la detta esclusione, il signor Condorelli proponeva reclamo che veniva rigettato con mail del 4 Agosto 2022, con la quale la Scuola Polo, Istituto per l'Istruzione Superiore Ramacca Palagonia, comunicava che << ... *per conto dell'USR si allega il provvedimento CDS che supera la precedente sentenza del TAR* ... >>.

Al fine di giustificare l'adottato provvedimento di esclusione, insomma, l'Amministrazione appellata invocava un non meglio precisato provvedimento del Consiglio di Stato che avrebbe “*superato*” la sentenza del TAR Lazio.

Per tale motivo, con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale Lavoro di Catania, il signor Condorelli chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 00011088 del 28.07.2022, con cui il dirigente dell'A.T. della Provincia di Catania lo aveva escluso dall'inserimento nella graduatoria provinciale di I fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale tra i quali la comunicazione inviata a mezzo mail in data 12 agosto 2022 con la quale era stato respinto il reclamo avverso il provvedimento di esclusione e del provvedimento prot. n. 14751 del 26.08.2022, con cui era stata approvata definitivamente la graduatoria provinciale di I fascia.

Con comparsa del 16 novembre 2022 si costituiva l'Amministrazione resistente sollevando, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, nonché l'assenza di *periculum in mora* ai fini della sospensione cautelare e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande avanzate.

Con sentenza n. 3187 del 12 Luglio 2023, il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi rigettava il ricorso e dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.



Tanto premesso, il signor Condorelli Giuseppe aurelio ha evidente interesse a proporre ricorso in appello avverso la citata sentenza di primo grado per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione art 324 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c. – Errata valutazione principi in materia di cosa giudicata

Si contesta il capo della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale di prime cure ha ritenuto che *«Con la richiamata pronuncia, il TAR del Lazio si è limitato ad annullare, in parte qua, il DM 374/2017 con esclusivo riferimento ai requisiti di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto senza invece statuire alcunché con riguardo all'inserimento nella prima fascia delle GPS. In assenza di una specifica pronuncia di merito del TAR sull'inserimento in prima fascia - oggetto del presente giudizio - nella specie viene in rilievo l'accertamento dell'eventuale efficacia di giudicato esterno da riconoscere alla sentenza del TAR. L'attività di esame delle domande presentate dagli aspiranti all'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze e della sussistenza di titoli necessari - secondo le norme regolanti l'inserimento nelle rispettive fasce - non si limita al completamento e all'attuazione della decisione giudiziale recante direttive conformative dell'attività amministrativa, ma si configura come esercizio del potere proprio dell'Amministrazione. Gli atti adottati sono, all'occorrenza, sindacabili secondo i criteri comuni di riparto della giurisdizione in ordine all'attività svolta e non mutano.*

Altresì rilevandosi che è stato ritenuto che quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo" (sez. un., 20 novembre 2003, n. 17633; sez. un., 19 luglio 2006, n. 16469). Ciò posto, la domanda non merita accoglimento.

Sì come rilevato dall'Amministrazione resistente, oggetto della pronuncia di annullamento del Tar del Lazio (sentenza n. 2936 del 14/03/2018) è il D.M. 374/2017, provvedimento normativo regolante graduatorie di circolo e di Istituto valide per il periodo 2014/2017. E che ha quindi esaurito i suoi effetti con la scadenza di tali graduatorie. Laddove nella presente causa si controverte in



relazione alle - distinte - GPS, di cui alla L. 1 24/199, nonché al D.L. 126/2019 e di cui all'O.M. 112/2022, valide per il periodo 2022/2024.

Vengono dunque in considerazione procedure distinte tra loro e regolate da diverse discipline normative di rango secondario, di guisa che il disposto annullamento del D.M. 374/2017 non può dispiegare automatici effetti - sub specie di giudicato - sulla validità ed efficacia della O.M. 112/2022, regolante i titoli di accesso alla prima fascia delle GPS, nonché sul diritto di parte ricorrente all'inserimento nella predetta graduatoria.

Ossia il richiamato giudicato ha eliso l'effetto preclusivo derivante dalla detta specifica disposizione annullata, con riferimento alla graduatoria da essa regolata, ma non spiega effetti diretti con riferimento ad altra e successiva graduatoria – per di più regolata da altre disposizioni secondarie sulla scorta di fonte primaria diversa che mantengono, in assenza di annullamento/caducazione, la loro vigenza ed efficacia.

Né, peraltro, il TAR ha accertato il merito della pretesa di parte ricorrente (come detto-con riguardo alla domanda di accertamento del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione), di guisa che - tenuto altresì conto che l'inserimento nella graduatoria per cui è causa è regolata dall'O.M. 112/2022, valida ed efficace e non oggetto della invocata pronuncia - difetta sul punto l'accertamento presupposto per l'invocato effetto derivante dall'art. 2909 c.c. e per l'invocato effetto conformativo per l'Amministrazione in relazione alla decisione allegata a sostegno delle pretese azionate.

Tanto conduce di per sé il rigetto del ricorso perché nell'atto introduttivo il ricorrente ha unicamente invocato l'efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. senza invece prospettare differenti ed autonomi titoli di illegittimità dell'O.M. 112/2022, nella parte in cui disciplina i titoli di accesso nella prima fascia delle GPS.

Esclusa l'efficacia ex art. 2909 c.c. discende ex se il rigetto del ricorso ed invero il ricorrente non ha formulato nell'atto introduttivo ulteriori motivi di censura della condotta ascritta alla P.A.» (v. pagg. 6, 7 sentenza)

Nel passaggio della gravata sentenza qui riportato, appare evidente come il Tribunale di prime cure non abbia adeguatamente tenuto conto della vincolatività, almeno sotto il profilo strettamente interpretativo, del giudicato discendente dalla



sentenza n. 2936 con cui il Tar Lazio ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla graduatoria per i docenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore per ITP, ritenendo tale diploma abilitante.

A tal proposito, non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'Amministrazione resistente, sì come avallata dal giudice di primo grado, secondo cui la citata pronuncia riguarderebbe unicamente le procedure disciplinate dal D.M. 374/2017, regolante le graduatorie di circolo e di istituto valide per il periodo 2014-2017.

Ed infatti, la sentenza resa tra le stesse parti dell'odierno giudizio dal Tar Lazio, contrariamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, ha comportato un effetto e/o vincolo conformativo della sentenza di annullamento e del giudicato formatosi, ovvero un condizionamento dell'attività amministrativa successiva all'annullamento dell'atto.

Il soggetto pubblico, infatti, alla luce dell'interpretazione fornita da ultimo dal Giudice Amministrativo, e nell'esercizio doveroso della propria funzione, ha sempre applicato la regola di diritto affermata dalla sentenza destinata a regolare o comunque a delimitare la futura attività dell'amministrazione, consentendo ed autorizzando così l'inserimento nelle GPS di prima fascia a coloro i quali fossero in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole che avesse statuito sulla natura abilitante del titolo di studio posseduto.

E ciò in quanto, soprattutto nel caso di specie, l'esercizio ulteriore del potere amministrativo soggiace all'effetto conformativo della sentenza di annullamento, qui l'esistenza di un titolo di studio ritenuto abilitante, precetto, questo, indubbiamente destinato ad orientare la futura attività dell'amministrazione.

Anzi, per stessa ammissione del giudice di prime cure, il Tar Lazio non ha deciso il merito della questione, per aver preliminarmente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; tale circostanza depone, invero, per l'assoluta vincolatività della regola interpretativa fornita dalla citata pronuncia, la quale, non potendo decidere il merito della questione, si è limitata a dettare un precetto interpretativo riguardante il possesso di titolo abilitativo che si impone senz'altro ai fini dell'interpretazione di normativa analoga e futura, riguardante i medesimi titolo e classi di concorso.

È evidente che la soluzione opposta, così come sostenuto dalla gravata pronuncia, comporterebbe un'immotivata violazione del principio di uguaglianza, da intendersi quale identità degli effetti in presenza di identità di presupposti.



E nel caso che ci occupa è indubbio che la natura di titolo abilitante del diploma ITP, ai fini dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie GPS, non possa dipendere dall'epoca di espletamento della procedura selettiva.

In altri termini, se il diploma dell'appellante è stato dichiarato dal giudice amministrativo, con sentenza definitiva, titolo abilitante nell'anno 2018 e quindi idoneo ad accedere alla II fascia delle GI non può non ritenersi che il medesimo titolo di studio costituisca, ad oggi, titolo abilitante idoneo per l'accesso nella corrispondente I fascia delle GPS (allora non ancora esistenti).

A ciò si aggiunga che, con circolare ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 (c.d. circolare annuale per le supplenze) avente ad oggetto « *Anno scolastico 2022/2023 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.* », il Ministero dell'Istruzione nella specifica sezione denominata "*Disposizioni in materia di contenzioso*" ha affermato che « *Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.*

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante»

Una differente interpretazione della sopracitata circolare, infatti, impedisce di comprendere quali sarebbero stati i "*provvedimenti giurisdizionali favorevoli definitivi*" emessi dalla magistratura amministrativa che avrebbero dato la possibilità agli aspiranti docenti di inserirsi in prima fascia delle predette GPS, come di fatto senza alcun tipo di eccezione e/o rilievo è accaduto nella vigenza delle precedenti graduatorie.

In sintesi, la sentenza del Tar Lazio n. 2936/2018 ha chiaramente affermato il valore abilitante del diploma ITP posseduto dall'odierno appellante, dal momento



che è proprio la citata pronuncia a statuire, in più parti, il valore abilitante di detto diploma, anche al fine di disporre l'annullamento dell'art. 2 del DM 374/2017.

Occorre rilevare, pertanto, che il giudicato formatosi con la sentenza n. 2936/2018 non può essere oggetto di interpretazione, poiché essa stessa si impone quale criterio interpretativo atto ad orientare l'operato, attuale e futuro, del medesimo Ministero.

Ed infatti, il valore abilitante all'insegnamento del diploma del docente appellante non può essere considerato a scadenza con il triennio scolastico 2017/2020, né può essere considerato valido e pertinente solo ed esclusivamente per le procedure di reclutamento del personale di allora, ma è destinato a perdurare nel tempo, stante l'autorità di giudicato discendente dalla pronuncia resa dal Tar Lazio, da considerarsi quale vero e proprio precetto interpretativo.

Pertanto, appare logico e giuridicamente fondato sostenere che per il caso di specie, ad essere sostanzialmente immutabile, in quanto passato in giudicato, è l'accertamento processuale della sentenza nella parte in cui viene stabilito in maniera incontrovertibile che il diploma in possesso del ricorrente avesse la natura di titolo abilitante per l'insegnamento.

L'incontrovertibilità dell'accertamento contenuto nella sentenza ha dunque rilevanti effetti sul piano applicativo, dal momento che comporta che l'amministrazione stessa non possa più adottare provvedimenti in contraddizione con il contenuto della sentenza, pena la nullità dei provvedimenti per violazione o elusione del giudicato, il tutto ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., secondo un fenomeno cd. di «integrazione normativa eterosistemica».

Sicché, dal momento che il giudicato si forma esclusivamente su quanto accertato e statuito dal giudice in sentenza, non è errato affermare che l'efficacia del giudicato permane anche con l'istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle G.I. (che di fatto altro non sono che una trasfusione delle precedenti G.I. su cui sono stati fatti legittimamente valere diritti acquisiti dai docenti ITP da una sentenza passata in giudicato) e per le quali la tabella di valutazione dei titoli di accesso prevedeva i medesimi titoli di studio regolarmente in possesso dell'odierno appellante.

Appare dunque in totale contrasto con quanto ampiamente argomentato e allo stato priva di una giuridica e adeguata motivazione la parte di statuizione della pronuncia resa in primo grado secondo la quale il giudicato formatosi atterrebbe



esclusivamente alla specifica procedura disciplinata con il D.M. n. 374 del 2017 e non possa essere interpretato «- *sub specie di giudicato - sulla validità ed efficacia della O.M. 112/2022, regolante i titoli di accesso alla prima fascia delle GPS, nonché sul diritto di parte ricorrente all'inserimento nella predetta graduatoria*»

Rispetto alla tesi sostenuta nella gravata decisione, infatti, si registrano plurime pronunce di merito che, nel valutare la natura di titolo abilitante del diploma ITP anche per le graduatorie GPS per il biennio 2022/2024, hanno ritenuto che << ... *L'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 494/2017, emessa nel procedimento R.G.n.7802/2017 non ancora definito spiega tuttora efficacia; come riconosciuto nella circolare Miur n. 26841/2020, sopra riportata, l'esclusione dalla graduatoria di prima fascia sarebbe stata giustificata solo dalla definizione del giudizio con sentenza favorevole all'Amministrazione, presupposto non verificatosi nella fattispecie*", dichiarando, per l'effetto «il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle GPS I fascia per la Provincia di Roma nella classe di concorso B20 con il punteggio posseduto all'atto dell'esclusione, dichiara validamente costituito il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 16/10/2020 con l'IPSSAR "Pellegrino Artusi" e per l'effetto ordina la reintegrazione in servizio del docente ... >> **(Trib. Roma - Ordinanza di accoglimento n. 111047/2020 del 22.12.2020 - RG 32346/2020).**

Anche il successivo decreto n. 19012 del 18.2.2021 del Tribunale di Roma Sez. lavoro, in sede collegiale, ha confermato tale assunto, rigettando così il reclamo proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la suddetta ordinanza n. 111047/2020.

Inoltre, il Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro in un procedimento di reclamo al collegio ex art. 669 *terdecies* c.p.c., con decreto n. 7639 del 10/05/2021 ha ritenuto che il provvedimento di depennamento dalle GPS I fascia di un insegnante ITP fosse illegittimo, poiché aveva chiaramente disatteso le previsioni contenute nella circolare ministeriale n. 26841 del 05/09/2020 secondo cui l'efficacia dell'inserimento nella GPS I fascia e seconda fascia G.I. deve essere preservata in esecuzioni di un provvedimento giurisdizionale favorevole non riformato che spiega ancora tutta la sua efficacia.

Recentemente, infine, il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, con sentenza n. 2107/2023 del 28 marzo 2023 ha ritenuto che il titolo di accesso vantato dai



ricorrenti ai fini della I fascia delle GPS, non fosse dato dal diploma in loro possesso, bensì dalla sentenza n. 11798/2017 resa dal TAR Lazio – Roma, ovvero di un provvedimento giurisdizionale loro favorevole.

Alla luce di quanto ampiamente dedotto, la sentenza impugnata, risulta nella sua motivazione erronea, illegittima, illogica, ingiusta, contraddittoria e, pertanto, suscettibile di riforma per i motivi di cui in narrativa, con conseguente accoglimento domanda principale proposta da parte ricorrente in primo grado.

Per quanto precede, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto, 1) annullare e/o revocare e/o riformare la sentenza n. 3187 del 12 Luglio 2023, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso ex artt. 414 c.p.c. promosso dall'odierno appellante; 2) per l'effetto, annullare e/o disapplicare il provvedimento prot. n. 00011088 del 28 Luglio 2022, con cui il dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania ha escluso il ricorrente dall'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni; scolastiche della Provincia di Catania, per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014; accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella detta graduatoria provinciale senza riserva; nonché condannare le Amministrazioni appellate ad inserire il ricorrente nella detta graduatoria provinciale ed al risarcimento dei danni subiti, quantificabili nel periodo di mancato insegnamento a causa dell'illegittima esclusione; 3) disporre ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si producono: 1) copia conforme della sentenza impugnata; 2) fascicolo di parte del giudizio di primo grado; 3) circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29/07/2022 -n. 28597.

Si dichiara che il valore del presente ricorso è ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 ad Euro 26.00,00, sicché è dovuto il contributo unificato di Euro 355,50 ridotto del 50%, trattandosi di materia rientrante ne pubblico impiego.

Catania, 25 Settembre 2023

Avv. Fabio Lo Presti

